

Delibera n. 4/2007/par - Parere sulla possibilità ,per un ente locale, di utilizzare i proventi introitati a titolo di monetizzazione degli standard (artt. 60 e 61 della legge regionale Umbria n. 27/2000) per le finalità di investimento previste dal piano comunale dei servizi

Del. n. 4 /PAR/2007



Corte dei Conti

Sezione Regionale di controllo per l'Umbria Perugia

Composta dai Magistrati

Pres. Sez. Gabriele DE SANCTIS	Presidente, estensore
Cons. Mario BUSCEMI	Componente
Cons. Giuseppe TROCCOLI	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle delibere SS.RR n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTA la nota prot. n. 16 del 22 gennaio 2007 con la quale il Presidente delle Autonomie locali dell'Umbria ha inoltrato a questa Sezione la richiesta di parere del Comune di Perugia, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 2/Par/2007 del 19 febbraio 2007, con la quale la questione relativa alla suddetta richiesta di parere è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

UDITO il relatore, Presidente di Sezione Gabriele DE SANCTIS;

CONSIDERATO

Il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere sul seguente quesito posto dal Comune di Perugia e cioè se, da parte di tale civica Amministrazione sia possibile utilizzare i proventi introitati a titolo di monetizzazione degli standard di cui agli artt. 60 e 61 della legge regionale Umbria 24 marzo 2000 n. 27 per le finalità di investimento previste dal Piano comunale dei servizi pur in assenza dello stesso, dovuta alla mancata emanazione da parte della Regione Umbria delle norme regolamentari (art 62 comma 1 lett. a della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11) indispensabili per la redazione del piano stesso.

In ordine al suddetto quesito, questa Sezione ritiene di dover esprimere avviso negativo per le seguenti ragioni.

I citati artt. 60 e 61 vincolano l'utilizzo delle somme introitate dal Comune e ricavate dalla monetizzazione degli standard **esclusivamente per la realizzazione dei servizi previsti dal Piano comunale dei servizi (P.C.S.)**. Come noto, con lo strumento della monetizzazione, si consente di raggiungere lo standard mediante il versamento di una somma pari al costo delle aree che avrebbero dovuto essere cedute o destinate al pubblico uso.

Trattandosi di entrate con destinazione vincolata, esse costituiscono una sorta di risparmio forzoso utilizzabile solo per la suddetta determinata finalità, senza possibilità di svincolo per finalità diverse, atteso che il vincolo di destinazione rappresenta un limite per l'attività di gestione di bilancio da parte dell'ente.

Invero, le entrate di cui trattasi costituiscono un'eccezione al principio dell'unità di

bilancio, in base al quale gli introiti in generale vanno a costituire, a prescindere dalla loro natura, un fondo unico, necessario per il soddisfacimento di tutte le spese pubbliche.

Inoltre, poiché l'impedimento a destinare le somme introitate a scopi diversi è stato posto dal **legislatore** nella sua peculiare discrezionalità, non sembra possibile che **l'autorità amministrativa** sia facoltizzata, nel caso concreto, ad introdurre differenti disposizioni operative.

Rilevasi, poi, nel caso in esame, che il vincolo di destinazione delle entrate impresso dagli stessi artt. 60 e 61 L.reg. n. 27 del 2000 permane anche a seguito dell'abrogazione avvenuta ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. h della L.reg. n. 11 del 2005 e per effetto dell'art. 69 comma 2 della stessa legge. Pertanto, stante la non compatibilità delle norme, ne consegue la permanenza della vigenza della disposizione di cui all'art. 60 comma 6 L. reg. 27/2000 (utilizzo delle somme per i servizi previsti dal P.C.S.).

Inoltre, il comma 6 del medesimo art. 69 prevede che, in attesa dell'emanazione delle norme regolamentari attuative della L. reg. 11/2005, gli standard urbanistici previsti dalle disposizioni in questione continuino a costituire dotazioni territoriali e funzionali degli strumenti urbanistici comunali. A ciò sembra correlata anche la necessità che, in caso di monetizzazione degli standard stessi, i relativi introiti vadano accantonati per essere utilizzati secondo la destinazione prevista negli strumenti urbanistici stessi, al momento dell'adozione.

Conclusivamente, questa Sezione ritiene che, ai fini dell'utilizzo delle menzionate somme, debba necessariamente realizzarsi (auspicabilmente in tempi ormai brevi) il presupposto espressamente voluto dalla legge (intervento del P.C.S.), atteso che quest'ultimo – che va ad implementare il Piano regolatore generale – parte operativa – costituisce uno specifico strumento di programmazione volto ad individuare concretamente e dettagliatamente le attrezzature di servizio necessarie.

Le argomentazioni a sostegno dell'opposta opinione, espressa nel parere legale della Regione Umbria allegato al quesito posto a questa Sezione, (opinione che intenderebbe cioè impiegare le somme derivanti dalla monetizzazione, per spese di investimento e in particolare per gli interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune) non sembrano condivisibili; intanto, perché l'invocato art. 195 T.U. 18 agosto 2000 n. 26 prevede l'utilizzo, ma solo in condizioni di temporaneo squilibrio di cassa, di somme a destinazione vincolata per il finanziamento di spese correnti (mentre qui si tratterebbe di spese di investimento) e, poi, perché la pianificazione del programma triennale comunale deve, esso, fare riferimento, ai sensi dell'art. 56 comma 4 L.reg. 27/2000, al P.C.S., con la conseguenza che, in assenza di quest'ultimo, non sembra utilizzabile nella specie il contenuto del medesimo programma triennale.

Si soggiunge che il richiamo alla deliberazione n. 6 del 2006 della Sezione di controllo per la Regione Lombardia non sembra conferente, trattandosi, in quel caso, di utilizzo di entrate provenienti dai contributi di costruzione il cui vincolo di destinazione è stato rimosso dal D.P.R. n. 380 del 2001 e trasformato in facoltà da esercitarsi entro percentuali

predeterminate, con l'art. 1 comma 43 della L. n. 311 del 2004.

P.Q.M.

La Sezione ritiene che non sia possibile utilizzare i proventi introitati a titolo di monetizzazione degli standard di cui agli artt. 60 e 61 della legge regionale Umbria 24 marzo 2000 n. 27 per le finalità di investimento previste dal Piano comunale dei servizi, pur in assenza dello stesso.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Perugia ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato a Perugia, nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2007.

Il Presidente
(F.to Dott. Gabriele De Sanctis)

Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2007
Il Direttore della Segreteria
(F.to Dott.ssa Melita Di Iorio)